

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE CIVILE**

**Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati  
Dott. ANIELLO NAPPI rel. Presidente**

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso omissis proposto da

**SOCIETA' S.A.S.  
E SOCIO ACCOMANDATARIO SOCIETA' S.A.S.**

- ricorrenti -

**contro**

**SOCIETA' S.P.A.**

- controricorrente -

**e contro**

**FALLIMENTO SOCIETA' S.A.S.  
e FALLIMENTO DI SOCIO ACCOMANDATARIO SOCIETA' S.A.S.**

- intimato -

**Avverso**

la sentenza del Tribunale di Roma n. omissis, depositata il 10 gennaio 2011.

Sentita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 19 ottobre 2016 dal Presidente relatore dott. omissis;  
udito l'avv. omissis per i ricorrenti e l'avv. omissis per la controricorrente;  
udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. omissis, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

SOCIETA S.A.S e SOCIO ACCOMANDATARIO SOCIETA S.A.S. impugnano per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Roma depositata il 3 gennaio 2011, che dichiarò inammissibile il loro reclamo avverso la pronuncia del Tribunale di Roma con cui erano stati dichiarati falliti, su istanza del creditore SOCIETA' S.P.A..

Ritenne la corte che il reclamo fosse inammissibile perché proposto **dopo il decorso del termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza presso il difensore della società**, restando **irrilevante l'omessa notifica del provvedimento al socio illimitatamente responsabile**, pure dichiarato fallito, né sussistendo i presupposti per una rimessione in termini dei reclamanti.

Il ricorso è affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso la SOCIETA' S.P.A..

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. - Con il PRIMO MOTIVO i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 17, 18 e 147 l.fall., avendo la corte d'appello errato nel ritenere che il "debitore", cui la sentenza di fallimento va notificata a cura della cancelleria, fosse soltanto la società dichiarata fallita e non anche i soci illimitatamente responsabili anch'essi soggetti al fallimento.

Con il SECONDO MOTIVO lamentano ancora la violazione degli artt. 17 e 147 l.fall., dovendo farsi decorrere il cd. termine breve per l'impugnazione della sentenza di fallimento dalla notifica a ciascuno dei soggetti dichiarati falliti.

Con il TERZO MOTIVO eccepiscono la violazione dell'art. 153 c.p.c., avendo respinto la corte d'appello l'istanza di rimessione in termini, nonostante la condotta gravemente omissiva mantenuta dal loro difensore dopo la dichiarazione di fallimento.

Con il QUARTO MOTIVO assumono la violazione dell'art. 1 l.fall., poiché dalla documentazione in atti emergeva l'insussistenza delle soglie di fallibilità previste dalla detta norma.

2. Il PRIMO e il SECONDO MOTIVO, da esaminare congiuntamente stante la stretta connessione, sono parimenti infondati, anche se la motivazione del provvedimento impugnato esige una correzione ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c.

Va precisato, anzitutto, che il ricorso proposto dalla società fallita è manifestamente infondato, non potendosi dubitare che il decorso del termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza di fallimento, avvenuta ai sensi dell'art. 17, comma primo, l.fall. nel domicilio eletto presso il difensore della fase prefallimentare, **rende inammissibile il reclamo tardivamente proposto**, a prescindere dalla circostanza che la sentenza medesima sia stata o meno notificata (ovvero anche solo comunicata) alle altre parti del processo, non trattandosi di prescrizioni imposte a pena di nullità del provvedimento (già così Cass. 7 marzo 1963, n. 554).

Quanto al ricorso del socio accomandatario illimitatamente responsabile, ritiene il Collegio che **il cd. termine breve per proporre il reclamo**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 18 l.fall., **decorra anche per il socio illimitatamente responsabile dichiarato fallito, soltanto a partire dalla notifica nei suoi confronti della sentenza integrale**, palesandosi all'evidenza anche per il socio le medesime esigenze di tutela del diritto di difesa, che giustificano la previsione *ex lege* di un tale onere nei confronti del "debitore"; ferma restando poi, in mancanza di notifica a cura della cancelleria o del creditore istante, l'applicazione del termine lungo ex art. 327, primo comma, c.p.c.

Tuttavia, come già evidenziato da questa Corte in fattispecie analoga a quella che ci occupa (Cass. 25 maggio 2005, n. 11015), nel caso di dichiarazione di fallimento di una società di persone e del socio illimitatamente responsabile, anche in virtù di un ragionevole bilanciamento tra le ricordate esigenze di tutela del diritto di difesa e quelle di concentrazione e celerità dello svolgimento delle procedure concorsuali, **deve ritenersi che, nel caso in cui il socio dichiarato fallito abbia anche la veste di legale rappresentante della società, la notifica della sentenza ricevuta in questa veste assicuri la piena conoscenza della decisione anche con riguardo alla dichiarazione del suo fallimento personale**, con la conseguenza che da detta notifica decorre il termine breve per proporre reclamo anche nella qualità di socio illimitatamente responsabile.

Nella vicenda qui all'esame, allora, non può dubitarsi che SOCIO ACCOMANDATARIO SOCIETA' S.A.S. abbia avuto legale e completa conoscenza della sentenza che dichiarava il suo fallimento quale socio illimitatamente responsabile della SOCIETA' S.A.S., già al momento della notifica dell'atto presso il domicilio eletto da quest'ultima, in quanto amministratore della società, risultando inammissibile per tardività il reclamo da lui proposto, esattamente come quello proposto dall'accomandata.

3.- Il TERZO MOTIVO è infondato.

Questa Corte ha già stabilito che la rimessione in termini, oggi disciplinata dall'art. 153 c.p.c., non può essere riferita ad un evento esterno al processo, impeditivo della costituzione della parte, quale la circostanza dell'infedeltà del legale che non abbia dato esecuzione al mandato difensivo, giacché attinente esclusivamente alla patologia del rapporto intercorrente tra la parte sostanziale e il professionista incaricato ai sensi dell'art. 83 c.p.c., che può assumere rilevanza soltanto ai fini di un'azione di responsabilità promossa contro quest'ultimo, e non già, quindi, spiegare effetti restitutori al fine del compimento di attività precluse alla parte dichiarata contumace, o, addirittura, comportare la revoca, in grado d'appello, di tale dichiarazione (Cass. 4 marzo 2011, n.5260). Correttamente, allora, la corte d'appello ha escluso che il denunciato errore del difensore dei falliti (neppure prendendo in considerazione la possibilità di proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento), potesse giustificare una rimessione in termini degli allora reclamanti.

4. Il QUARTO MOTIVO è inammissibile, restando precluso dall'intervenuto giudicato sulla dichiarazione di fallimento l'esame nel merito dei presupposti di fallibilità della società ricorrente.

5. Le spese seguono la soccombenza tra le parti costituite.

**P.Q.M.**

La Corte respinge il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dalla controricorrente, liquidate in € 7,200,00, di cui € 7.000,00 per onorari, oltre accessori.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 ottobre 2016.

**Il presidente estensore  
(dott. Aniello Nappi)**

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*